



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 14/41 DEL 18.4.2014

Oggetto: Prescrizioni regionali antincendio 2014-2016. Revisione anno 2014.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, riferisce che la legge 21.11.2000, n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi" prevede disposizioni finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita.

In particolare, l'art. 3 prevede la redazione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell'ambito del quale sono individuate le prescrizioni dirette a contrastare le azioni che possono determinare l'innesco di incendi (art. 3, lett. f) e a disciplinare l'uso del fuoco per l'intero anno solare.

Il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ha validità triennale ed è soggetto a revisione annuale.

Nelle more dell'approvazione della revisione del piano regionale antincendi anno 2014, il Presidente evidenzia la necessità di procedere con urgenza all'approvazione dello stralcio relativo alle prescrizioni regionali antincendio 2014, al fine della loro immediata applicazione e dell'avvio di un'adeguata e tempestiva campagna di informazione rivolta sia ai soggetti interessati (agricoltori, gestori di strade e di insediamenti turistici, etc.) sia ai cittadini.

A tale riguardo il Presidente propone di procedere alla divulgazione delle prescrizioni con le modalità seguenti: distribuzione delle prescrizioni presso tutti i Comuni della Sardegna, Province, Scuole, Associazioni di categoria, strutture turistico-ricettive, porti, aeroporti, ecc., anche attraverso pieghevoli e l'affissione sotto forma di locandine.

In riferimento alle autorizzazioni rilasciate per gli abbruciamenti delle stoppie e dei residui colturali, circa il regime regionale di condizionalità, ai sensi dell'art. 22 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., la Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale provvederà a trasmettere i relativi elenchi all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per i provvedimenti di propria competenza.



L'Assessore della Difesa dell'Ambiente manifesta la necessità di impartire all'Ente Foreste della Sardegna un indirizzo affinché lo stesso Ente, fatta salva la prioritaria attività di prevenzione entro i perimetri amministrati, contribuisca con le proprie maestranze alle attività di prevenzione di competenza del territorio demaniale regionale e dei Comuni, con particolare riferimento al taglio, asportazione e smaltimento del fieno e delle sterpaglie presenti all'interno della fascia perimetrale dei 200 metri, individuata dai piani comunali di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia, e lungo la viabilità comunale a maggior rischio individuata dal piano regionale antincendi 2014-2016, in fase di revisione.

Nei Comuni sprovvisti di piano comunale di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia, l'intervento dell'Ente Foreste è subordinato alla presentazione, da parte dei Comuni, di un progetto finalizzato alla riduzione del rischio incendi soprattutto a tutela delle aree abitate. In tali casi i Comuni devono mettere a disposizione dello stesso Ente idonei e sufficienti mezzi e materiali di consumo per lo svolgimento delle attività.

Inoltre, i Comuni in cui abbia sede un'Organizzazione di Volontariato, regolarmente iscritta nell'Elenco regionale del volontariato di protezione civile istituito presso la Direzione generale della protezione civile ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 21/30 del 5.6.2013 ed operativa per la categoria AIB dello stesso elenco per l'anno 2014, se provvisti di piano comunale di protezione civile per rischio d'incendio di interfaccia, possono utilizzare uomini e mezzi dell'Organizzazione per le attività di prevenzione di cui alle presenti prescrizioni. In tal caso, il Comune provvederà al rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Organizzazione di volontariato, nel rispetto della normativa vigente in materia.

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, di concerto con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Protezione Civile

DELIBERA

- di approvare le prescrizioni regionali antincendio, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare la Direzione generale della Protezione Civile ad attuare le procedure per la divulgazione delle prescrizioni secondo le modalità illustrate in premessa;
- di dare mandato all'Ente Foreste della Sardegna di cooperare alle attività di prevenzione sui territori del demanio regionale di competenza della Regione Sardegna e dei Comuni della Sardegna, secondo le modalità illustrate in premessa e secondo quanto indicato dall'art. 15



delle Prescrizioni regionali antincendi, nella fase iniziale della campagna antincendio boschivo e comunque non oltre il 15 giugno;

- di prevedere che i Comuni possano avvalersi del personale e dei mezzi delle Organizzazioni di Volontariato con sede nel rispettivo territorio comunale per lo svolgimento di attività di prevenzione di cui alle presenti prescrizioni, nel rispetto di quanto illustrato in premessa;
- di dare mandato alla Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di trasmettere, in riferimento alle autorizzazioni rilasciate per gli abbruciamenti delle stoppie e dei residui colturali, i relativi elenchi all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per i provvedimenti di propria competenza;
- di pubblicare le prescrizioni regionali antincendio nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, in forma di supplemento straordinario.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Francesco Pigliaru